



Consiglio Regionale della Campania

Prot. N. 140 del 12 novembre 2015

Al Presidente della VII Commissione Consiliare Permanente

Sede

OGGETTO: Disegno di legge regionale avente ad oggetto:

"Riordino del Servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico Campano" (Reg. Gen. N. 54) ad iniziativa della Giunta regionale, depositato il 14/09/2015.

Con riferimento al DDL in oggetto, si trasmettono nn. 6 emendamenti a firma del sottoscritto Consigliere Avv. Gianpiero Zinzi.

Cordialità,

Il Consigliere

Avv. Gianpiero Zinzi



Consiglio Regionale della Campania

Disegno di legge regionale avente ad oggetto:
"Riordino del Servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico
"Campano" (Reg. Gen. N. 54) ad iniziativa della Giunta regionale,
depositato il 14/09/2015.

Emendamento all'Art. 10

il comma 1 dell'art. 10 è così sostituito:

1.b Il Comitato esecutivo è composto da quindici membri; sono
membri di diritto i coordinatori dei Consigli di distretto di cui
all'articolo 13; gli altri dieci membri sono eletti dai Consigli di
distretto scelti tra i propri componenti, in ragione di un componente
ogni quattrecentomila abitanti.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi



Consiglio Regionale della Campania

**Disegno di legge regionale avente ad oggetto:
"Riordino del Servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico
Campano" (Reg. Gen. N. 54) ad iniziativa della Giunta regionale,
depositato il 14/09/2015.**

Emendamento all'Art. 10

Sostituzione del comma 1 dell'art. 10, dal titolo: <<Comitato esecutivo e
Presidente>>.

La necessità di questo emendamento trova ragione nell'improvvisa variazione apportata dalla giunta al testo originario presentato il 14.9.2015. Non si comprende per quale motivo il comitato esecutivo debba essere incrementato di ulteriori 10 unità, atteso che 15 membri, in rappresentanza di tutti i comuni della Campania paiono essere più che sufficiente. Inoltre appare inspiegabile la proposta di riservare la rappresentanza di 5 membri a quei comuni provvisti di "sorgenti e fonti idriche proprie". Vale qui ricordare l'oggetto in questo disegno di legge "Riordino del Servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico Campano" nonché l'articolo 147 del D.lgs 152/06 sull'unitarietà della gestione del S.I.I., che, al comma 1 recita: <<I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36>> e pertanto non si ritiene che i comuni, all'interno dei quali ricadano fonti idriche di approvvigionamento debbano, per tale motivo, avere maggiore rappresentanza, di converso dovrebbero averne anche quei comuni che ospitano impianti di trattamento delle acque reflue.



Consiglio Regionale della Campania

**Disegno di legge regionale avente ad oggetto:
"Riordino del Servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico
"Campano" (Reg. Gen. N. 54) ad iniziativa della Giunta regionale,
depositato il 14/09/2015.**

**Emendamento al comma 1 dell'art. 14: <<Funzioni dei Consigli di
distretto>>.**

Il comma 1 dell'art.14 è emendato con l'introduzione della lettera g)

**g) su proposta del Coordinatore di distretto di cui all'art. 13, comma
3, nominano il Direttore di distretto e i dirigenti tecnici degli uffici
distrettuali individuandoli tra il personale in servizio a tempo
indeterminato dell'E.I.C.**

**Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi**

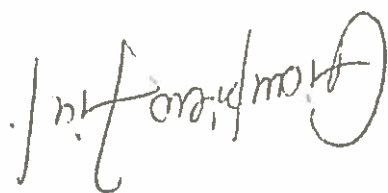


Consiglio Regionale della Campania

Disegno di legge regionale avente ad oggetto:
"Riordino del Servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico
"Campano" (Reg. Gen. N. 54) ad iniziativa della Giunta regionale,
depositato il 14/09/2015.

Relazione emendamento art. 14, comma 1: <<Funzioni dei Consigli di
distretto>>.

In premessa si fa presente che i compiti operativi assegnati alle strutture distrettuali dalla Legge che qui discutiamo sono, a tutti gli effetti, i medesimi degli ex Enti d'Ambito. La differenza, sostanziale però, sta nel far parte di una sola struttura l'E.I.C. che permetterà robusti risparmi e sostanziose economie di scala sulle strutture di che potranno essere accorpate, quali ad esempio l'ufficio personale. Ma gli uffici tecnico operativi, occupandosi di territori differenti e con differenti peculiarità, basti pensare al fatto che un distretto come l'attuale ATO3 ha un Gestore da oltre un decennio mentre negli altri distretti (ex ambiti) dovrà essere individuato uno o più gestori. In conseguenza di ciò il Direttore di distretto non potrà che essere espressione dei singoli territori, diversamente l'autonomia decisionale dei distretti, attraverso l'importante istituto dei Consigli di distretto, verrebbe ad essere snaturata.



Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

7. Ad avvenuta elezione del Presidente dell'EIC ai sensi dell'art. 10 comma 3, cessano tutte le funzioni attribuite agli organi commissariati degli Enti d'Ambito di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 14 del 1 gennaio 2013.

il comma 7 dell'art. 21 è così sostituito:
Emendamento all'Art. 21 dal titolo: <<Disposizioni transitorie>>.

Disegno di legge regionale avente ad oggetto:
"Riordino del Servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico
"Campano" (Reg. Gen. N. 54) ad iniziativa della Giunta regionale,
depositato il 14/09/2015.

Consiglio Regionale della Campania





Consiglio Regionale della Campania

**Disegno di legge regionale avente ad oggetto:
"Riordino del Servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico
Campano" (Reg. Gen. N. 54) ad iniziativa della Giunta regionale,
depositato il 14/09/2015.**

Emendamento all'Art. 21

Sostituzione del comma 7 dell'art. 21, dal titolo: <<Disposizioni transitorie>>.
Questo emendamento è volto a ripristinare la ratio dell'originale add. In più vuol sanare una profonda
contraddizione atteso che il Presidente dell'EIC assume, all'atto della sua elezione, la rappresentanza
legale dell'Ente e, pertanto, i Commissari dei disciolti Enti non possono assolutamente coesistere.



Consiglio Regionale della Campania

Disegno di legge regionale avente ad oggetto:
**"Riordino del Servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico
Campano" (Reg. Gen. N. 54) ad iniziativa della Giunta regionale,**
depositato il 14/09/2015

Emendamento all'Art. 22 <<Personale dell'Ente Idrico>>.
Il comma 2 dell'articolo 22 è così sostituito:

**2. Gli istituti a contenuto economico e normativo sono equiparati
all'istituto a contenuto economico del personale dipendente di ruolo
della Giunta regionale della Campania.**

Il comma 3 dell'articolo 22 è così sostituito:

**3. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in
essere all'entrata in vigore della presente legge cessano alla data
dell'elezione del Presidente dell'EIC. Quelli, invece, attribuiti a
personale dipendente a tempo indeterminato degli ex Enti d'Ambito
terminano entro sei mesi dalla suddetta data salvo proroghe.**

Il comma 4 dell'articolo 22 è così sostituito:

**4. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro
autonomo in essere presso le gestioni commissariati degli ambiti
territoriali esistenti cessano alla data dell'elezione del Presidente
dell'EIC.**

Il comma 5 dell'articolo 22 è così sostituito:

**5. Entro sei mesi dalla data di elezione del presidente dell'EIC, il
Comitato esecutivo dello stesso Ente determina, su proposta del
direttore generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei
principi di efficienza ed economicità e in funzione dell'ottimale
distribuzione delle provenienze del personale di cui al comma 1 del
presente articolo e delle competenze da questi maturate per lo
svolgimento delle attività affidate.**

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi



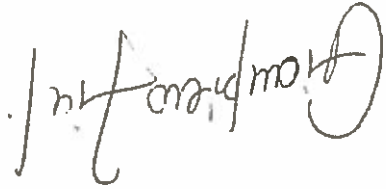
Consiglio Regionale della Campania

Disegno di legge regionale avente ad oggetto:
"Riordino del Servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico
"Campano" (Reg. Gen. N. 54) ad iniziativa della Giunta regionale,
depositato il 14/09/2015.

Relazione all'emendamento del comma 2 dell'art. 22

In premessa si fa presente che la situazione dei dipendenti dei disciolti Enti d'Ambito è estremamente chiara: si tratta di funzionari pubblici a tutti gli effetti e titolari di contratti a tempo indeterminato che, come giustamente previsto al comma 2 dell'articolo che qui intendiamo emendare, verranno trasferiti all'Ente idrico Campano conservando la posizione giuridica ed economica in godimento compresa l'anzianità di servizio ai sensi delle normative vigenti. Con l'entrata in vigore di questa legge, atteso che l'Ambito unico sarà quello regionale, chi potrà in questi tempi negare che il trattamento economico non debba essere equo a quello dei dipendenti regionali, da qui nasce l'esigenza di emendare il predetto comma 2 facendo voti perché detta equiparazione sia esplicitata con chiarezza.

Cio che però non convince è l'esistenza stessa del quarto comma poiché non è necessario chiarire che i contratti a tempo determinato (legittimamente) stipulati dagli attuali commissari possono durare fino alla loro naturale scadenza in quanto questa coincide con la fine del commissariamento degli enti in ragione dell'entrata in vigore della presente legge? Sappiamo tutti che durante i lunghi anni del commissariamento (un triennio ormai) anche in ragione del blocco delle assunzioni dichiarato nel pubblico impiego, i commissari si sono avvalsi di consulenti e/o dirigenti a tempo determinato. Ma questi professionisti esterni non possono in alcun modo entrare a far parte della pianta organica in mancanza di un regolare concorso pubblico al quale l'Ente idrico Campano dovrà far ricorso laddove necessario, a partire dagli incarichi dirigenziali e creando corsi preferenziali per i funzionari che hanno lavorato negli enti senza qualifiche ma maturando sul campo l'esperienza necessaria ad assapare l'incarico dirigenziale in una materia tanto complessa quanto specifica qual è quella della pianificazione e del controllo del sistema idrico integrato. E' indispensabile allora, chiarire fin d'ora che il futuro Ente idrico Campano dovrà essere formato, in attesa di eventuali concorsi, in primis dal personale a tempo indeterminato dei disciolti Enti d'Ambito.



Il Consigliere
Avv. Gianpietro Zinzi

L'Art. 24 è abolito.

Art. 24: <<Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione>>

**Disegno di legge regionale avente ad oggetto:
"Riordino del Servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico
"Campano" (Reg. Gen. N. 54) ad iniziativa della Giunta regionale,
depositato il 14/09/2015.**

Consiglio Regionale della Campania



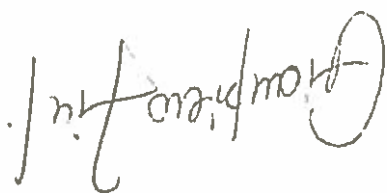


Consiglio Regionale della Campania

**Disegno di legge regionale avente ad oggetto:
"Riordino del Servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico
"Campano" (Reg. Gen. N. 54) ad iniziativa della Giunta regionale,
depositato il 14/09/2015.**

Relazione all'abolizione dell'art. 24 "Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione"

L'art. 24 si prefigge di semplificare una norma afferente al Servizio Idrico Integrato mentre altro non fa che intervenire su un tema che non è ricompreso nel Servizio Idrico Integrato.
Le concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali e termali non hanno a che fare col SII e neanche con la mission istituzionale dell'EIC ma potranno, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, essere oggetto di apposito disegno di legge.



Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

Emendamento all'Art. 7

il comma 1 dell'art. 7 è così modificato:

La parola <<Il soggetto>> è sostituita dalla parola <<L'Ente.

Disegno di legge regionale avente ad oggetto:
"Riordino del Servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico
"Campano" (Reg. Gen. N. 54) ad iniziativa della Giunta regionale,
depositato il 14/09/2015.

Consiglio Regionale della Campania





Consiglio Regionale della Campania

**Disegno di legge regionale avente ad oggetto:
 "Riordino del Servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico
 "Campano" (Reg. Gen. N. 54) ad iniziativa della Giunta regionale,
 depositato il 14/09/2015.**

Emendamento all'Art. 7

Modifica del comma 1 dell'art. 7, dal titolo: <<Ente Idrico Campano (EIC)>>.

Ai sensi del D.lgs. 152/06 e in particolare modo il comma 3 dell'art. 142, Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto. Pertanto l'EIC non può essere definito in altro modo che come un Ente.